

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3620

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALEMANNO, STORACE, DOMENICO BASILE, CECCONI, BENEDETTI VALENTINI, MARIANO, NAPOLI, RICCIO, PAMPO, VENEZIA, EPIFANI, MASTRANGELO, MAZZOCCHI, TOFANI, MESSA, ZACCHEO

Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Presentata il 27 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a dare certezza legislativa ad un'interpretazione peraltro ormai consolidata dalla legge n. 560 del 1993, stabilendo l'estensione della disciplina sancita da quella legge in ordine all'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche alle alienazioni aventi le stesse caratteristiche effettuate da enti privatizzati o privatizzandi oltre la data di entrata in vigore di tale provvedimento normativo.

Non si può infatti correre il rischio di consentire abusi e sperequazioni in un'operazione di proporzioni estremamente rilevanti: attualmente sono già più di 3.000 gli

appartamenti messi in vendita dai dodici enti che stanno dismettendo il loro patrimonio immobiliare, e altrettante, ovviamente, sono le famiglie coinvolte, per un numero complessivo di persone presumibilmente compreso tra le 6.000 e le 9.000 unità.

Inoltre anche INPS, INPDAP e INAIL, a causa delle disposizioni della legge finanziaria 1994, dovranno presto vendere il loro patrimonio di case; saranno allora 30.000 gli appartamenti alienati dagli enti previdenziali, a partire dall'anno in corso e per circa 5 anni; tale vendita di massa coinvolgerà 70-90.000 persone.

La legge n. 560 del 1993 ha considerato la difficile situazione degli inquilini degli

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

immobili alienati, posti di fronte all'alternativa di acquistare in tempi brevissimi l'abitazione attualmente detenuta in locazione, ad alti prezzi di mercato, o di subire l'incertezza sulla possibilità di proroga del proprio contratto di locazione con il nuovo proprietario dell'immobile, che potrà senz'altro disdire tale contratto per riservare a sé l'immobile o affittarlo ad altri a prezzi ben lontani da quelli dell'equo canone o dei patti in deroga da locatari attuali.

La normativa sopra richiamata ha pertanto stabilito particolari agevolazioni per l'acquisto della casa da parte degli assegnatari e dei loro familiari conviventi, nonché l'alienabilità degli alloggi assegnati a persone al di sotto di una certa fascia di reddito, anziani o portatori di *handicap*.

Nella legge n. 560 del 1993 si è ommesso di specificare i limiti temporali di applica-

zione della legge, così che non è possibile interpretare con sicurezza la volontà del legislatore di sancire una disciplina valida per tutte le privatizzazioni, già avvenute e da compiersi in futuro, anche se non sono mancate le pronunzie giurisprudenziali che hanno confermato un'interpretazione estensiva. Tuttavia le modalità con le quali sono state messe in vendita le case di alcuni enti, tra cui quelle dell'INA (tra l'altro in gran parte abitate da pensionati non abbienti), prescindono completamente dalla normativa stabilita dalla legge n. 560 del 1993.

Da qui la necessità di dare un'indicazione legislativa chiara che importi uniformità di applicazione dei criteri già approvati dal Parlamento con la legge n. 560 del 1993, onde realizzare una giustizia sostanziale tra tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli alloggi di edilizia residenziale di proprietà di enti pubblici privatizzati o in corso di privatizzazione, il cui piano di alienazione sia formulato anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge ».

